



COMUNE DI PALERMO

AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE
Staff del Capo Area

Ai Sigg.ri Dirigenti dell'Area Amministrativa R.U.I.
Ai Sigg.ri Dirigenti dell'Area Tecnica R.U.I.

E, p. c. Al Sig. Capo Area del Bilancio

Prot. n. 347513 del 29.03.2016

Oggetto: armonizzazione contabile – pubblicazione del 14.03.2016 di 3 nuove Faq – direttiva.

Il 14 marzo u.s., sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze dedicato all'armonizzazione contabile ("Arconet"), sono state pubblicate 3 nuove Faq.

Con la prima Faq (Domanda n. 12) sono chiarite le modalità di determinazione del "Fondo di riserva di cassa", precisando che al "Fondo" in questione debba riferirsi il limite dello 0,2% delle spese finali di cui all'art. 166, comma 2- quater, del Dlgs. n. 267/00.

La successiva Domanda n. 13 pone una questione d'interpretazione del testo del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'Allegato 4.2, del Dlgs. n. 118/11, che al paragrafo 5.4 prevede che "*nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal 'Fondo pluriennale vincolato' comporta la necessità di procedere alla contestuale riduzione dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione*". In particolare, si chiede se la riduzione di Fpv di entrata, in sede di rendiconto, sia effettivamente da applicare o se trattasi di un refuso.

Secondo il soggetto istante, il "Fpv" risulta essere uno stanziamento cui non corrisponde l'accertamento di un'entrata e, per tale ragione, la riduzione, in corrispondenza delle economie registrate sugli impegni reimputati tramite il "Fpv", potrebbe avvenire solo attraverso una variazione di bilancio che riduca contemporaneamente lo stanziamento di spesa dove si è registrata la cancellazione dell'impegno reimputato e del corrispondente "Fondo pluriennale vincolato" iscritto in entrata.

La variazione in parola non è però prevista nei principi contabili che disciplinano espressamente le variazioni possibili in sede di riaccertamento ordinario; inoltre, lo stesso "Fpv in entrata, una volta determinato in sede di riaccertamento, non risulta più modificabile.

La Commissione ha confermato che l'espressione del principio contabile sopra richiamata contiene un refuso.

La cancellazione di un impegno finanziato da “Fpv” nel corso dell'esercizio può dare luogo o ad una riduzione del “Fpv”, o ad una dichiarazione d'indisponibilità, ma non a entrambe.

Con il prossimo Decreto di aggiornamento degli Allegati del Dlgs. n. 118/11 verrà disposta l'eliminazione della parola “*riduzione*” dal principio applicato della contabilità finanziaria, punto 5.4, peraltro già approvata dalla Commissione stessa.

Pertanto, alla luce delle conferme della Commissione Arconet, il punto 5.4 del principio, nel punto sopra richiamato, deve leggersi come segue: “*Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione*”.

La Faq n. 14 affronta il tema delle spese per le consultazioni popolari nella circostanza in cui, in esercizio provvisorio, i capitoli di spesa relativi non presentino adeguati stanziamenti ⁽¹⁾.

F.to IL CAPO AREA
Dott. Bohuslav Basile

⁽¹⁾ In particolare, si chiede se sia possibile variare il bilancio provvisorio al fine di consentire il regolare svolgimento del referendum del 17 aprile 2016.

La Commissione ha chiarito che, nel corso dell'esercizio provvisorio, nel caso di specie, potranno essere effettuate variazioni compensative tra gli stanziamenti di spesa all'interno della Missione 1, Programma 07. Nel proprio Parere, infatti, la Commissione ricorda che il principio applicato della contabilità finanziaria, al punto 8.13, prevede che “*nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile variare il Peg, nel rispetto degli stanziamenti del bilancio provvisorio in gestione, e che tali variazioni sono effettuate secondo le procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato)*”.

Al fine di consentire il referendum, potranno essere effettuate variazioni all'interno della Missione 1, Programma 07, agli stanziamenti di competenza dei Macroaggregati, compensative all'interno del Programma 07, e ai capitoli, compensative all'interno dei Macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli, al fine di stornare le risorse disponibili della Missione predetta a favore dei capitoli di spesa concernenti lo svolgimento delle consultazioni popolari.

Se le risorse stornate ai capitoli concernenti il referendum non risultano sufficienti, in attuazione del principio applicato della contabilità finanziaria, punto n. 8.12, è consentito anche l'utilizzo del “*Fondo di riserva*” stanziato nel bilancio provvisorio in corso di gestione.

Nel caso d'insufficienza delle risorse destinate ai capitoli concernenti il referendum, compreso il “*Fondo di riserva*”, considerato che le spese per il referendum costituiscono un obbligo di legge non rinviabile, dopo avere effettuato le variazioni sopra indicate, è possibile effettuare una variazione di bilancio provvisorio in corso di gestione ai sensi del principio applicato della contabilità finanziaria, punto n. 8.4, secondo cui, “*nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore*”.

A tal fine, i Comuni iscrivono tra le previsioni di entrata il trasferimento dal Ministero dell'Interno e tra le spese, per il medesimo importo complessivo, incrementano gli stanziamenti riguardanti le spese per il referendum.

La variazione è effettuata secondo le modalità previste per la gestione ordinaria (a bilancio approvato) ed è applicabile l'art. 175, comma 4 e 5, del Tuel.